

Deliberazione della Giunta Regionale 26 agosto 2022, n. 2-5539

Peste Suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso e degli Assessori Icardi, Protopapa:

Premesso che:

- la Peste Suina Africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- in data 18 marzo 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana, il quale ha individuato l'elenco delle zone soggette a restrizione II, intendendosi per «zona soggetta a restrizioni II» l'area di uno Stato membro individuata nell'Allegato I, parte II, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie, nel caso specifico la Peste Suina Africana;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022, ha introdotto delle restrizioni ad alcune attività da svolgersi sul territorio, ivi compreso quello della zona di restrizione II ex Regolamento (UE) 440/2022, in particolare ha disposto che nella Zona stabilita in applicazione dell'art. 63, par. 1 Reg (UE) 2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. 583 dell'11.2.2022, sono vietate le attività venatorie di qualsiasi tipologia, tuttavia, i servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell'attività e delle specifiche caratteristiche dell'area coinvolta;
- con D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022 sono state disposte alcune deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Reg. (UE) 440/2022 disposte dall'O.M. del 13/01/2022, subordinate al rispetto di alcune misure di biosicurezza ivi indicate.

Considerato che:

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (O.C.) n. 4/2022, con la quale sono state abrogate le precedenti Ordinanze commissariali n. 1, 2 e 3, prevede all'art. 10 che le Regioni "possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza [...]" e che "Al fine di assicurare omogeneità nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanità animale, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Gruppo operativo degli esperti e sentita l'Unità centrale di crisi";
- la medesima ordinanza, tra le varie misure previste all'art. 3, lett. a), punti viii e ix vieta l'attività venatoria di qualsiasi tipologia ed altre attività all'aperto ivi elencate, tuttavia dispone che "l'autorizzazione in deroga alla caccia di selezione al cinghiale, salva diversa indicazione del Gruppo operativo degli esperti, è subordinata all'istallazione delle barriere di cui ai punti vi e vii, ed al rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza, fermo restando l'obbligo di procedere alla distruzione delle carcasse dei suini selvatici abbattuti";
- la stessa, inoltre, all'art 4, comma 1, lett a) punto ii, relativo alle misure di controllo nei Comuni della zona confinante con la zona infetta o zona soggetta a restrizione parte I, dispone che la "regolamentazione dell'attività venatoria e di controllo della specie cinghiale che può essere svolta

nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza dell'Allegato 1 alla presente Ordinanza tenendo conto della situazione epidemiologica e sentito il parere del Gruppo operativo degli esperti”.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

- la proposta di Piano per il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana dell'Italia, al fine di una sua definitiva definizione e approvazione, è stata trasmessa alla Commissione europea – Direzione Generale per la salute e la sicurezza alimentare in data 28.06.2022 per le sue osservazioni e non è ancora pervenuto un riscontro;
- riscontrando la nota prot. 19806 del 10 agosto 2022 con cui la Direzione “Agricoltura e Cibo” della Regione Piemonte chiede al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare di inserire tra le attività in deroga ai divieti previsti dall'OM del 13.01.202, per i territori in zona di restrizione I e II che si trovano all'esterno delle barriere di contenimento anche l'esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo 3);
- preso atto che la deroga di cui al punto precedente trova giustificazioni nella necessità di procedere con ulteriori interventi atti ad incrementare significativamente il numero di capi abbattuti al fine di garantire il depopolamento della specie cinghiale;
- considerato che, tenendo conto di quanto comunicato periodicamente dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana sullo stato di avanzamento della posa in opera delle barriere fisiche di contenimento, la deroga all'attività di caccia al cinghiale con l'utilizzo di cani di cui sopra debba essere vincolata ai soli territori in corrispondenza dei quali la posa in opera delle barriere in questione sia stata completata;
- ritenuto che all'interno dei territori delimitati dalle barriere fisiche il depopolamento del cinghiale debba essere attuato mediante caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92;
- preso atto altresì che con nota prot. n. 236 del 09 agosto 2022 il Commissario straordinario per la peste suina ha trasmesso alla Direzione regionale - Agricoltura e Cibo – il crono-programma di fine lavori relativo al posizionamento della recinzione;
- con nota prot. 30415 del 12 agosto 2022 veniva richiesto al Gruppo operativo degli Esperti il parere di cui all'art 10 O.C. 4/2022 “finalizzato all'adozione di provvedimenti regionali che autorizzino lo svolgimento delle seguenti attività:
 - 1) all'esterno della recinzione posizionata per delimitare la zona di circolazione attiva del virus della PSA (comprese sia la zona di restrizione II sia la zona di restrizione I) : possibilità di esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo n. 3) al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di depopolamento e ridurre il rischio di allargamento dell'infezione;
 - 2) all'interno dei territori delimitati dalle barriere fisiche: caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92.

La suddetta nota prot. n. 30415 del 12 agosto 2022 veniva inviata, altresì, all'Unità di crisi centrale ed al Commissario straordinario alla PSA.

Le deroghe oggetto del presente provvedimento sono subordinate esclusivamente al rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:

- gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi alle zone di caccia devono essere parcheggiati preferibilmente su strade asfaltate;
- munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di caccia e prima di lasciarle. (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
- indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
- evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca;

- eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti), vanno riposti in un sacco che a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro e portati via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;

- e' vietato lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;

- prima di lasciare la zona di caccia o nell'attività di addestramento e allenamento cani l'operatore deve avere cura di pulire e disinfettare le zampe del cane/i coinvolti nell'attività utilizzando disinfettanti, previa verifica della loro efficacia nei confronti del virus PSA.

Ritenuto di dare atto che la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sopraelencate è esercitata dalla polizia provinciale, comunale, dal personale di vigilanza delle aree protette per gli ambiti di competenza, dal comando delle unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Ritenuto opportuno, tenuto conto delle segnalazioni e proposte pervenute da amministratori locali e associazioni di categoria, della necessità di fornire indicazioni operative prima dell'apertura della stagione venatoria, limitando le possibili conseguenze negative che potrebbero derivare da un'inerzia dell'attività venatoria in questione e della necessità di evitare una disparità di trattamento rispetto ai territori limitrofi della Regione Liguria, nelle more dell'adozione del Piano per il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana dell'Italia da parte dell'Autorità competente nazionale in seguito osservazioni della Commissione europea, nel rispetto della dichiarazione del Commissario Straordinario sul completamento dei lavori di posa in opera delle barriere e nel rispetto delle suddette misure di biosicurezza e di quelle indicate nell'All.1 all'O.C. n. 4/2022, autorizzare, nelle more dell'acquisizione del sopra citato parere del Gruppo operativo degli esperti ed a fronte dell'urgenza e della necessità di una immediata azione finalizzata a superare la situazione critica ed emergenziale connessa alla diffusione della Peste Suina Africana, lo svolgimento delle attività sopra citate, in deroga a quanto previsto nell'O.M. del 13/01/2022.

Visti:

- la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che in particolare, sancisce all'articolo 13, comma 5 bis che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e all'articolo 28, comma 7, che gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la Legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, conv. con modif. dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29;

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2022 recante nomina del Dott. Angelo Ferrari quale Commissario straordinario alla PSA;

- i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del 11.1.2022, n. 13359 del 27.5.2022 e n. 13672 del 1.6.2022 e s.m.i., concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi PSA nei selvatici ai sensi dell'art. 63, par. 1, Reg. delegato (UE) 2020/687;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022;

- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 4/2022;

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), modificato ed integrato dal Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni);

- il Regolamento (UE) 2018/1882 relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Richiamati:

- la D.G.R. n. 74-2548 del 8 aprile 2022, con cui in attuazione del Decreto Legge 17 febbraio n. 9, conv con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, veniva approvato il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte, la cui applicabilità è stata subordinata al parere dell'ISPRA e del Centro di Referenza Nazionale Peste Suina;
- la D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "Deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022 resa operativa sul territorio regionale dalla D.G.R. n.1-4624 del 4/02/2022, dal D.P.G.R. n. 21 del 30/03/2022 e con Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 1/2022";
- il D.P.G.R. n. 34 del 31 maggio 2022 recante "Modifica all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 30 marzo 2022. Gestione del prelievo di selezione del capriolo nella ZONA INFETTA A1, del paragrafo 2.1 dell'Allegato alla citata Ordinanza e nuove disposizioni in materia di Biosicurezza";
- la D.G.R. n. 15-5450 del 29 luglio 2022, relativa all'Adozione del "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)" in sostituzione dell'allegato alla D.G.R. 2548-74 del 08.04.2022, in adeguamento ai previsti pareri tecnici di ISPRA e CEREP ed alla comunicazione ministeriale del 4 maggio 2022.

Sentiti il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana il quale ha espresso parere favorevole e l'Unità centrale di crisi, come da documentazione agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

1. di autorizzare, in deroga all'O.M. del 13/01/2022, nelle more dell'adozione del Piano per il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana dell'Italia da parte dell'Autorità competente nazionale in seguito osservazioni della Commissione europea di cui in premessa, nonché del parere del Gruppo operativo degli Esperti ex art 10 O.C. 4/2022 a fronte dell'urgenza e della necessità di una immediata azione finalizzata a superare la situazione critica ed emergenziale connessa alla diffusione della Peste Suina Africana, lo svolgimento delle seguenti attività:
 - I) al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di depopolamento e ridurre il rischio di allargamento dell'infezione, in zona di restrizione I e II, nei soli territori in corrispondenza dei quali, sulla base della dichiarazione del commissario Straordinario per la PSA, la posa in

opera delle barriere in questione sia stata completata e all'esterno della stessa: esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo n. 3)

II) in zona di restrizione I e II, nei soli territori in corrispondenza dei quali, sulla base della dichiarazione del commissario Straordinario per la PSA, la posa in opera delle barriere in questione sia stata completata e all'interno delle stesse: caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92;

2. di stabilire che le deroghe ai divieti per le attività di cui al punto precedente sono subordinate al rispetto delle misure di biosicurezza citate in premessa;
3. di dare atto che la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività sopraelencate è esercitata dalla polizia provinciale, comunale, dal personale di vigilanza delle aree protette per gli ambiti di competenza, dal comando delle unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
5. di demandare al Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, della Direzione Agricoltura e Cibo, di provvedere a predisporre idonea cartografia delle aree come sopra individuate, da trasmettere a tutti gli Istituti Venatori e alle relative Province e Città metropolitana di Torino e alla pubblicazione, a fini informativi, sul sito regionale, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)